

CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 6 /CC

del 26/03/2019

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2019. Conferma.

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 10:00 presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1^{aa} convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti 15 consiglieri su 17 assegnati al Comune e su in carica come segue:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Angelina STORINO	Si	
Sonia MARTINO	Si	
Tommaso LEUCCI	Si	
Chiara CENTONZE	Si	
Maria Grazia GUIDO	Si	
Vincenzo TOMA	Si	
Antonio MADARO	Si	
Noemi PUCE	Si	
Cosimo QUARTA		Si
Tiziana LEZZI	Si	
Pierluigi FAVALE	Si	
Giorgio Antonio MANFREDA	Si	
Pasquale Giorgio GUIDO		Si
Mariolina PIZZUTO	Si	
Massimiliano MANCA	Si	
Oreste PALADINI	Si	
Marcello MANCA	Si	

Presiede la seduta il Consigliere CHIARA CENTONZE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alberto BORREDON

IL PRESIDENTE

ricosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell' Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 21/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell' Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità contabile.

Relaziona l'Assessore Giorgio Antonio Manfreda

Data: 21/03/2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
IL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 9 dello stesso D. Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'IMU, quale componente patrimoniale della IUC (Imposta Comunale Unica) facendo al contempo salva la disciplina dell'IMU, come da comma 703 art. 1 L. 147/2013 e introducendo nuove modifiche alla stessa;

VISTO l'art.13, comma 6 del D.L.201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, possono aumentare o ridurre fino a 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art.13, comma 7, del D.L.201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base al quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.13 del D.L.201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dall'anno d'imposta 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 9 del Regolamento Comunale IMU, il quale, in ottemperanza all'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, stabilisce che, ai fini dell'imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art.1 comma 15 della L.28.12.2015 n.208, purché non rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art.13, comma 10 del D.L.201/2011 il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art.13 comma 3 lett.a così come modificato dall'art.1 comma 10 della L.28.12.2015 n.208, che stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile

1) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'[articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#);

2) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'[articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

3) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#)

VISTO l'art.1 comma 13 della L.28.12.2015 n.208 che ha stabilito l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

VISTO che per tale fattispecie la normativa previgente prevedeva delle agevolazioni commisurate al valore dei terreni;

VISTO il comma 6-bis dell'art.13 D.L.201/2011 introdotto dall'art.1 comma 53 del D.L.208/2015, il quale stabilisce che “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”;

VISTI i commi 21-24 dell'art.1 L.28.12.2015 n.208 i quali disciplinano il regime fiscale degli immobili cosiddetti “imbullonati” stabilendo in particolare che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO che la legge di bilancio 2019 non ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, già previsto per l'anno 2016, 2017 e 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, dall'art.1 comma 26 della L.28.12.2015 n.208;

VISTA la Delibera di C.C.n.10 del 29.03.2018 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Manca Marcello, Manca Massimiliano, Pizzuto, Paladini), n. 2 astenuti (Lezzi, Puce) espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri votanti su n. 15 presenti in aula.

DELIBERA

I. Le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

II. Di confermare per l'anno d'imposta 2019, in osservanza dell'art.1 comma 26 della L.28.12.2015 n.208, le aliquote d'imposta per l'applicazione dell'IMU, già approvate nell'anno 2018, così come di seguito indicate:

1) aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, di categoria catastale A1, A8, A9 0,2%.

2) aliquota ordinaria 0,97% per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni);

III. Di confermare per l'anno 2019, le seguenti aliquote d'imposta, già approvate nell'anno 2018, e relative alcune tipologie specifiche di immobili:

a) Immobili dati in locazione a studenti universitari fuori sede con contratto regolarmente registrato: aliquota 0,46%;

b) Immobili aventi natura strumentale, ad eccezione di quelli classificati in categoria D, posseduti da imprese che assumono dipendenti nel corso dell'anno di imposta, con vincolo di mantenimento in servizio di tre anni: aliquota 0,46%;

c) Immobili appartenenti allo IACP e a Enti di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, ad eccezione di quelli destinati ad alloggi sociali così come definiti con D.M. del 22 aprile 2008: aliquota 0,46% ;

d) Immobili commerciali/artigianali, siti nel centro storico o nella zona commerciale del comune, in cui siano state avviate nuove attività commerciali/artigianali, per tre annualità consecutive decorrenti dall'anno di avvio dell'attività: aliquota 0,46%.

IV. Di dare atto che sono esenti dall'imposta:

- a) Gli immobili indicati dall'art. 9 comma 8 D. Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 10 del Regolamento Comunale IMU;
- b) Le proprietà immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 articolo 13 D.L.201/2011;

V. Di confermare, come per l'anno 2018, l'innalzamento dell'aliquota base (0,76%) riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D fino alla misura del 0,97% ad eccezione di quelli posseduti da imprese che assumono dipendenti nel corso dell'anno, con vincolo di mantenimento in servizio di tre anni.

VI. Di confermare per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9, in € 200,00 la detrazione prevista per legge per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

VII. Di dare atto che per la determinazione della base imponibile, l'applicazione delle riduzioni ed esenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 D.Lgs. 23/2011 così come modificato ed integrato dall'art. 13 D.L. 201/2011 e s.m.i;

VIII. Di dare indirizzo al responsabile del servizio finanziario per la quantificazione delle risorse in entrata del bilancio di previsione 2019/21 in base alle aliquote IMU sopra determinate;

Successivamente

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Manca Marcello, Manca Massimiliano, Pizzuto), n. 2 astenuti (Lezzi, Puce) espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri votanti su n. 14 presenti in aula. (il Consigliere Paladini si è allontanato prima della presente votazione)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. N° 267/2000.

Con riferimento all'argomento in oggetto si allega il resoconto stenotipistico.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to CHIARA CENTONZE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alberto BORREDON

Il sottoscritto

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 19/04/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Li 19/04/2019 N. 533 Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio QUARTA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2019;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

Li 19/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alberto BORREDON

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato nella banca dati dell'Ente

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li _____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Liliana COLONNA